

**PARERE DEL COMITATO CONTROLLO INTERNO  
DI VINCENZO ZUCCHI S.P.A.**

*31 gennaio 2020*

*(redatto ai sensi dell'art. 8 della Procedura operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione della Vincenzo Zucchi S.p.A. in data 2 aprile 2019)*

## 1. Premessa

Il Comitato Controllo Interno (il "**Comitato**") di Vincenzo Zucchi S.p.A. (la "**Società**" ovvero "**Zucchi**") è stato chiamato ad esprimere il presente parere in relazione alla sottoscrizione tra Zucchi e Descamps S.A. ("**Descamps**", e congiuntamente alla Società ovvero a Zucchi, le "**Parti**") - nell'ambito dei rapporti commerciali già in essere tra le Parti - di due contratti volti a disciplinare i rapporti commerciali tra le Parti (i "**Nuovi Contratti Commerciali**") e del contratto modificativo del *purchase and sale agreement* sottoscritto tra le parti in data 27 novembre 2018 (l'"**Amendment al Purchase And Sale Agreement**").

In considerazione del fatto che la Società ritiene che l'importo del controvalore massimo dell'operazione sia superiore alle soglie di cui all'Allegato 3 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 17221/2010, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Parti Correlate**"), e tenuto conto che Descamps è parte correlata di Zucchi, la sottoscrizione dei Nuovi Contratti Commerciali e dell'Amendment al Purchase And Sale Agreement si configura per Zucchi quale operazione di maggiore rilevanza ai sensi della "*Procedura operazioni con parti correlate*" approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 2 aprile 2019 (la "**Procedura OPC**").

Il presente parere è reso dal Comitato ai sensi dell'art. 8 della Procedura OPC nonché ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Parti Correlate.

## 2. Sottoscrizione dei Nuovi Contratti Commerciali e dell'Amendment al Purchase And Sale Agreement

La sottoscrizione dei Nuovi Contratti Commerciali e dell'Amendment al Purchase And Sale Agreement (come *infra* dettagliatamente descritti) si inserisce nel più ampio contesto dell'operazione di accentramento delle attività di logistica presso la sede di Zucchi e del conseguente trasferimento a Rescaldina dei prodotti presenti nel magazzino di Descamps sito a Vendin (l'"**Operazione di Logistica**").

Alla luce dell'Operazione di Logistica, è stato rilevato che:

- (i) in ragione delle nuove esigenze commerciali insorte a seguito dell'Operazione di Logistica le Parti dovranno sottoscrivere (a) i Nuovi Contratti Commerciali e (b) l'Amendment al Purchase And Sale Agreement;
- (ii) in ragione della circostanza che i prodotti presenti nel magazzino di Descamps sito a Vendin non saranno più nella disponibilità di Descamps, taluni contratti commerciali esistenti tra le Parti non potranno più essere considerati validi ed efficaci. In particolare:
  - (a) il contratto di consegna e distribuzione sottoscritto in data 27 novembre 2018, ai sensi del quale Descamps, in qualità di fornitore, concedeva a Zucchi, in qualità di distributore, il diritto di commercializzare e vendere i propri prodotti in Italia. Zucchi acquistava i prodotti al prezzo stabilito da Descamps che assicurava a quest'ultima un margine del 25% sul costo dei prodotti. Il corrispettivo doveva essere corrisposto a Descamps entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa fattura;
  - (b) il contratto modificativo del contratto di consegna e distribuzione sottoscritto in data 27 novembre 2018, modificativo di talune previsioni del contratto di consegna

e distribuzione sottoscritto in data 31 marzo 2017, ai sensi del quale Zucchi in qualità di fornitore, aveva concesso a Descamps, in qualità di distributore, il diritto di commercializzare e vendere prodotti contraddistinti dal marchio "Zucchi" in Francia, nel Principato di Monaco, nel Principato di Andorra, nei Paesi Bassi e nel Gran Ducato di Lussemburgo. In particolare, ai sensi di tale contratto, il termine per il pagamento degli importi dovuti da Descamps a Zucchi doveva essere corrisposto entro novanta giorni dall'emissione della relativa fattura;

In relazione ai contratti di cui al precedente punto (ii), lett. (a) e (b), Zucchi e Descamps sottoscriveranno una lettera di risoluzione per mutuo consenso e riconosceranno che:

- Zucchi dovrà corrispondere a Descamps un importo pari a Euro 12.541,18;
- Descamps dovrà corrispondere a Zucchi un importo pari a Euro 163.751,31.

In conformità con le previsioni dei contratti risolti, Zucchi e Descamps compenseranno tali importi per un importo totale in sospeso di Euro 151.210,13 dovuto da Descamps a Zucchi; tale importo sarà pagato entro il termine previsto dalle relative fatture e/o compensato attraverso i rapporti commerciali in essere tra le Parti;

- (iii) I rimanenti contratti commerciali in essere tra le Parti rimarranno validi ed efficaci in quanto l'Operazione di Logistica non avrà alcun impatto su questi ultimi.

### **3. Breve descrizione dei Nuovi Contratti Commerciali e dell'Amendment al Purchase And Sale Agreement**

#### *3.1 I Nuovi Contratti Commerciali*

È previsto che il Consiglio di Amministrazione di Zucchi approvi la sottoscrizione dei seguenti Nuovi Contratti Commerciali, volti a disciplinare i rapporti commerciali tra le Parti.

##### *3.1.1 WIP sales agreement*

Ai sensi del *WIP sales agreement*, Descamps si impegna a vendere prodotti finiti a Zucchi dietro ricezione di un ordine da parte della Società, facendo sì che questi vengano trasferiti dai fornitori a Zucchi, entro 2 giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine (il "**Contratto WIP**").

Ai sensi del Contratto WIP Zucchi dovrà corrispondere a Descamps (i) il costo delle materie prime; (ii) il costo della manodopera dei fornitori sui prodotti; (iii) un margine pari all'1%. Il corrispettivo dovrà essere corrisposto a Descamps da parte di Zucchi entro novanta giorni decorrenti dalla data di emissione della relativa fattura da parte di Descamps. In caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'acquirente, Descamps avrà diritto di applicare una penale al tasso dell'1% per anno sull'EURIBOR a sei mesi.

Il Contratto WIP ha durata fino al 31 dicembre 2020 e, in ogni caso, fino a quando tutti i prodotti finiti saranno stati acquistati da parte di Zucchi. Nel caso in cui entro il 31 dicembre 2020 Zucchi non abbia acquistato tutti i prodotti finiti, il Contratto WIP si rinnoverà automaticamente di anno in anno salvo disdetta che ciascuna parte potrà comunicare all'altra con un preavviso di almeno sei mesi da ciascuna scadenza.

Il Contratto WIP contiene una clausola di compensazione legale e volontaria di crediti reciproci (anche qualora i crediti siano certi, liquidi ma uno di essi non sia ancora esigibile).

### 3.1.2 Sales agreement

Ai sensi del *sales agreement*, Zucchi si impegna a vendere a Descamps, dietro ricezione di un ordine da parte di Descamps, prodotti con *brand* riconducibili al gruppo facente capo a Zucchi o a Descamps, facendo sì che questi vengano trasferiti a Descamps, entro 2 giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine; resta ferma la possibilità per Zucchi di vendere tali prodotti a terzi in Italia (il "**Sales Agreement**").

Ai sensi del Sales Agreement, Descamps dovrà corrispondere a Zucchi il prezzo di acquisto dei beni con un margine: (i) pari al 25% per i prodotti con *brand* riconducibili al gruppo facente capo a Zucchi, ovvero (ii) pari al 15% per i prodotti con *brand* riconducibili a Descamps. Nel caso in cui Zucchi venda o distribuisca prodotti con *brand* riconducibili a Descamps a terzi in Italia, Zucchi corrisponderà a Descamps una *royalty* pari al 10% calcolato sul costo del prezzo dei prodotti. Il corrispettivo dovrà essere corrisposto entro novanta giorni decorrenti dalla data di emissione della relativa fattura. In caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'acquirente, le Parti avranno diritto di applicare una penale al tasso dell'1% per anno sull'EURIBOR a sei mesi.

Il Sales Agreement avrà durata fino al 31 dicembre 2020. Alla scadenza il Sales Agreement si rinnoverà automaticamente di anno in anno salvo disdetta che ciascuna parte potrà comunicare all'altra con un preavviso di almeno sei mesi da ciascuna scadenza.

Il Sales Agreement contiene una clausola di compensazione legale e volontaria di crediti reciproci (anche qualora i crediti siano certi, liquidi ma uno di essi non sia ancora esigibile).

### 3.2 *L'Amendment al Purchase And Sale Agreement*

In data 27 novembre 2018 le Parti hanno sottoscritto un *purchase and sale agreement*, ai sensi del quale, Zucchi si è impegnata ad acquistare materie prime da terzi per conto di Descamps sulla base degli ordini di acquisto di volta in volta inoltrati da quest'ultima (il "**Purchase And Sale Agreement**").

Ai sensi del Purchase And Sale Agreement Descamps corrisponde a Zucchi l'intero prezzo di acquisto dei prodotti venduti da quest'ultimo incrementato dell'1% al fine di tenere conto della quota di costi sostenuta da Zucchi per l'esecuzione del servizio, entro la data in cui Zucchi è obbligata a corrispondere il prezzo di acquisto dei beni ai terzi fornitori. Il corrispettivo deve essere corrisposto entro novanta giorni decorrenti dalla data di emissione della relativa fattura da parte di Zucchi; in caso di ritardo nei pagamenti da parte di Descamps, Zucchi ha il diritto di applicare una penale al tasso dell'1% per anno sull'EURIBOR a sei mesi.

Alla luce dell'Operazione di Logistica e sulla base della sottoscrizione dei Nuovi Contratti Commerciali, è previsto che il Consiglio di Amministrazione di Zucchi approvi la sottoscrizione dell'Amendment al Purchase And Sale Agreement ai sensi del quale sarà previsto che Descamps corrisponda a Zucchi l'intero prezzo di acquisto dei beni, senza applicazione di alcun margine, rimanendo invariate le altre disposizioni.

Per completezza si ricorda che il Purchase and Sale Agreement ha durata fino al 31 dicembre 2019. Alla scadenza il contratto si rinnova automaticamente di anno in anno salvo disdetta che ciascuna parte potrà comunicare all'altra con un preavviso di almeno sei mesi da ciascuna scadenza. Si segnala che nel corso del 2019 il Purchase and Sale Agreement è stato tacitamente rinnovato.

Il Purchase and Sale Agreement contiene una clausola di compensazione legale e volontaria di crediti reciproci (anche qualora i crediti siano certi, liquidi ma uno di essi non sia ancora esigibile).

#### 4. Natura della correlazione e soglie di rilevanza

Il presente parere è reso dal Comitato ai sensi dell'art. 8 della Procedura OPC e dell'art. 10 del Regolamento Parti Correlate in quanto la sottoscrizione dei Nuovi Contratti Commerciali e dell'Amendment al Purchase And Sale Agreement integra un'operazione con parte correlata di maggiore rilevanza per le seguenti ragioni:

- Descamps è partecipata indirettamente:
  - (i) da Astrance Capital S.A., amministrata dai dott.ri Joel David Benillouche e Florian Gayet;
  - (ii) da Astrance Capital S.A.S. società in cui i dott.ri Joel David Benillouche e Florian Gayet ricoprono ciascuno il ruolo di Direttore Generale;
- Astrance Capital S.A.S è Direttore Generale di Descamps;
- il dott. Joel David Benillouche ricopre la carica di Presidente e Amministratore Delegato nel Consiglio di Amministrazione di Zucchi e il dott. Florian Gayet ricopre la carica di amministratore all'interno del Consiglio di Amministrazione di Zucchi;
- Astrance Capital S.A. controlla Zucchi con una partecipazione diretta pari al 7,01% del capitale sociale di Zucchi e una partecipazione indiretta per il tramite di Zucchi S.p.A. (di cui Astrance Capital S.A. detiene l'85% del capitale sociale) pari all'81,99% del capitale sociale di Zucchi.

L'importo dell'Indebitamento ai sensi della Procedura OPC supera le soglie di cui all'Allegato 3 del Regolamento Parti Correlate per le operazioni di maggiore rilevanza.

#### 5. Valutazioni dell'esperto indipendente

In conformità della Procedura OPC, il Comitato ha conferito incarico a Audirevi Transaction Services S.r.l., in qualità di esperto indipendente (l'"**Esperto Indipendente**"), ai fini del rilascio di un parere relativo alla congruità del *mark-up* del 15% che verrà applicato nella vendita dei prodotti con *brand* riconducibili a Descamps ai sensi del Sale Agreement (il "**Parere dell'Esperto Indipendente**").

Ai fini del rilascio del Parere dell'Esperto Indipendente, l'Esperto Indipendente ha utilizzato le seguenti principali informazioni:

- dettaglio degli acquisti e delle vendite, a *brand* Descamps, effettuati nel corso dell'esercizio 2019 da parte della Società;
- fatture acquisto/vendita con Descamps;
- dettaglio dei costi della *business unit* "logistica" sostenuti nel corso dell'esercizio 2019 dalla Società;
- preventivo della società esterna di logistica per la fornitura del servizio;

- dettaglio Incidenza dei costi doganali e di trasporto sostenuti da Descamps nel corso dell'esercizio 2018.

L'Esperto Indipendente non ha svolto un lavoro di revisione contabile, né ha assoggettato ad alcuna procedura di controllo e/o di verifica le informazioni economiche e finanziarie o altre informazioni fornite dal management della Società e/o da altri soggetti eventualmente incaricati dall'Esperto Indipendente.

Inoltre, l'Esperto Indipendente ha evidenziato – quale elemento di criticità – che non disponendo di un parametro di riferimento da comparare, le stime relative ai costi per dazi/dogane e spese di trasporto sono state desunte da dati forniti da Descamps.

L'Esperto Indipendente ha evidenziato che, poiché alla data di rilascio del Parere dell'Esperto Indipendente la Società commercializza i prodotti a *brand* Descamps esclusivamente alla stessa Descamps, non si dispone di un parametro di riferimento con il quale confrontare con il *mark-up* ipotizzato da Zucchi con un valore di mercato applicabile a terze parti non correlate. Al riguardo, al fine di poter esprimere un parere di congruità in merito, l'Esperto Indipendente ha valutato l'ammontare dei costi che Zucchi, in ragione dell'Operazione di Logistica, dovrebbe sostenere in qualità di "centro logistico di acquisto" che, ad avviso dell'Esperto Indipendente, dovrebbero essere coperti dal *mark-up* applicato. A tal proposito, il Parere dell'Esperto Indipendente ha sviluppato due diversi scenari, nei quali:

- 1 le attività inerenti agli acquisti e la logistica vengono completamente svolte dall'attuale struttura di Zucchi utilizzando le *facilities* localizzate presso lo stabilimento di Rescaldina, scenario che dovrebbe essere operativo a partire dai mesi di febbraio/marzo 2020 (lo "**Scenario 1**");
- 2 le attività inerenti agli acquisti e la logistica vengono completamente esternalizzate ad un primario operatore del settore (lo "**Scenario 2**").

Per effettuare le analisi, l'Esperto Indipendente ha esaminato i dati forniti dal *management* della Società relativi all'anno 2019, dai quali è emerso che:

- nel 2019, Zucchi ha gestito complessivamente circa 5,3 milioni di pezzi, di cui 545 mila relativi a prodotti a *brand* Descamps. Complessivamente, i ricavi di Zucchi derivanti dalla vendita di prodotti a *brand* Descamps ammontano a Euro 3,149 milioni, comprensivi del *mark-up* dell'1% applicato dalla Società a titolo di servizi amministrativi;
- il prezzo medio di acquisto dei prodotti a *brand* Descamps sarebbe pari a Euro 5,71; tale parametro è stato altresì utilizzato per la simulazione dei costi complessivi che la Società sosterebbe se adottasse le due ipotesi menzionate in precedenza;
- nel corso del 2019 Descamps ha movimentato quantità per un ammontare complessivo a Euro 2,137 milioni di pezzi. Nell'ipotesi, confermata dal *management*, che l'ammontare delle quantità si mantenga costante anche nell'esercizio 2020, la Società dovrà gestire con l'attuale struttura una quantità di pezzi complessiva pari a 6,954 milioni (di cui 4,817 milioni di prodotti a marchio Zucchi e 2,137 milioni a *brand* Descamps);
- considerando che i costi fissi di logistica sostenuti della Zucchi nel 2019 ammontano a Euro 3,023 milioni e che le quantità a *brand* Descamps rappresenteranno circa il 31% dei pezzi complessivamente movimentati dalla Società, tale percentuale è stata utilizzata per determinare il costo della logistica che Zucchi sosterebbe per la gestione di tali prodotti. Da colloqui con il *management* siamo stati informati che i costi fissi non dovrebbero subire

variazioni. Ciò comporta un'incidenza di costi logistica relativi ai prodotti a *brand* Descamps pari al 7,5%;

- per contro, i costi di logistica stimati per lo Scenario 2, pari ad Euro 1,407 migliaia, derivano da un preventivo che la Società ha richiesto ad un primario operatore nel campo della logistica. In tal caso l'incidenza dei costi risulterebbe pari all'11,4%;
- i costi per i servizi amministrativi rappresentano il *mark-up* che Zucchi attualmente applica ai prodotti a *brand* Descamps per le vendite alla stessa. Tale costo verrà mantenuto in entrambe le ipotesi a tendere a titolo appunto di gestione amministrativi di tali servizi.

Nel Parere dell'Esperto Indipendente è stato evidenziato che, non disponendo di un parametro di riferimento per la stima dei costi per dazi/dogane e spese di trasporto, si è fatto ricorso alle incidenze sostenute da Descamps sulla base dei dati forniti dalla stessa relativi al 2019, pari rispettivamente all'1% e all'1,7% del totale dei costi di acquisto sostenuti da Descamps.

Sulla base delle analisi effettuate dall'Esperto Indipendente, nello Scenario 1, l'incidenza totale dei costi legati ai servizi amministrativi e logistici dei prodotti a *brand* Descamps ammonta all'11,2% dei ricavi di vendita Descamps considerando l'attuale *mark-up*. Nella seconda fattispecie invece l'incidenza di tali costi è pari al 15,1%.

Pertanto, a seguito di tali analisi, l'Esperto Indipendente ritiene che il *mark-up* da applicare a Descamps debba rientrare in un *range* compreso tra l'11,2% e il 15,1% a seconda della struttura logistica che la Società intenderà adottare.

Pertanto, tenuto conto dei risultati delle analisi effettuate, delle considerazioni svolte, nonché dei limiti del lavoro dell'Esperto Indipendente, quest'ultimo ha ritenuto che il *mark-up* del 15% stimato dalla Società sulle vendite dei prodotti *brand* Descamps possa essere congruo in quanto, da un lato, sufficiente a coprire in entrambi gli scenari i costi sostenuti dalla società e a mantenere l'attuale margine dell'1% e, dall'altro lato, in linea con l'attuale *mark-up* del gruppo facente capo a Zucchi applicato sul *retail*.

Il Parere dell'Esperto Indipendente è ivi accluso *sub* **Allegato A**.

## **6. Attività condotte dal Comitato**

### **6.1 *Esame in merito alla sottoscrizione dei Nuovi Contratti Commerciali e dell'Amendment al Purchase And Sale Agreement***

Al fini del rilascio del presente parere, il Comitato ha ricevuto da parte delle competenti strutture aziendali, in modo completo e con sufficiente anticipo, le necessarie informazioni sulla sottoscrizione dei Nuovi Contratti Commerciali e dell'Amendment al Purchase And Sale Agreement e la relativa documentazione di supporto, acquisita agli atti e menzionata in questo parere ai paragrafi che precedono.

La sottoscrizione dei Nuovi Contratti Commerciali e dell'Amendment al Purchase And Sale Agreement è stata oggetto di esame da parte del Comitato nel corso di varie riunioni.

In particolare, nel corso della riunione del 21 gennaio 2020, i membri del Comitato hanno preso atto dell'Operazione di Logistica. Nel corso della medesima riunione, il Comitato ha richiesto al Consiglio di Amministrazione della Società di poter ricevere una sintesi, tra l'altro, dei principali termini e condizioni dei contratti commerciali in essere tra Zucchi e Descamps nonché del testo

e di una sintesi dei Nuovi Contratti Commerciali e dell'Amendment al Purchase And Sale Agreement. Inoltre, sempre nel corso della riunione del 21 gennaio 2020, il Comitato ha avviato la selezione di un esperto indipendente a cui conferire incarico ai fini del rilascio del Parere dell'Esperto Indipendente (come *supra* definito), successivamente individuato in Audirevi Transaction Services S.r.l..

Nel corso della riunione del 27 gennaio 2020, il Comitato ha ricevuto (i) una preliminare sintesi, tra l'altro, dei principali termini e condizioni dei contratti commerciali in essere tra Zucchi e Descamps, e (ii) una preliminare sintesi e una bozza, in stato avanzato di definizione, dei Nuovi Contratti Commerciali e dell'Amendment al Purchase And Sale Agreement.

Nella riunione del 31 gennaio 2020, il Comitato ha ricevuto (i) la versione definitiva della sintesi dei principali termini e condizioni dei Contratti Commerciali Originari in essere tra Zucchi e Descamps e (ii) la versione definitiva del testo dei Nuovi Contratti Commerciali e dell'Amendment al Purchase And Sale Agreement nonché (iii) il Parere dell'Esperto Indipendente.

Nel corso della riunione del 31 gennaio 2020 hanno partecipato tutti i componenti del Comitato - *i.e.* i consiglieri indipendenti Avv. Mara Vanzetta, l'Avv. Patrizia Polliotto e il dott. Didier Barsus. Per il Collegio Sindacale era presente i sindaci dott. Alessandro Musaio, dott. Gianpiero Balducci e dott.ssa Anna Esposito.

#### *6.2 Interesse della Società e dei suoi azionisti alla sottoscrizione dei Nuovi Contratti Commerciali e dell'Amendment al Purchase And Sale Agreement*

Nel corso della riunione del 31 gennaio 2020, il Comitato Parti Correlate ha esaminato i Nuovi Contratti Commerciali e l'Amendment al Purchase And Sale Agreement, rilevando che:

- la sottoscrizione dei Nuovi Contratti Commerciali e dell'Amendment al Purchase And Sale Agreement si inserisce nel contesto dell'Operazione di Logistica, che costituisce per Zucchi una possibilità di riduzione di costi nonché un'opportunità per raggiungere un posizionamento migliore rispetto ai propri *competitors* sul mercato;
- la sottoscrizione dei Nuovi Contratti Commerciali e dell'Amendment al Purchase And Sale Agreement si inserisce nel contesto dei rapporti commerciali già esistenti tra le Parti ed è finalizzata a disciplinare contrattualmente i termini e le condizioni dei rapporti tra Zucchi e Descamps, nel rispetto della disciplina applicabile in materia di operazioni con parti correlate;
- è interesse di Zucchi sviluppare la sinergia commerciale con Descamps, società operante nel medesimo settore della Società;
- tenuto conto dell'esistenza di una *partnership* strategica tra il gruppo facente capo a Zucchi e Descamps, i termini e le condizioni economiche dei Nuovi Contratti Commerciali e dell'Amendment al Purchase And Sale Agreement risultano sostanzialmente in linea, nel loro complesso, con la prassi di mercato e con i termini e le condizioni normalmente applicate da Zucchi a controparti terze.

Pertanto, il Comitato ritiene la sottoscrizione dei Nuovi Contratti Commerciali e dell'Amendment al Purchase And Sale Agreement sia nell'interesse di Zucchi e dei suoi azionisti.

#### *6.3 Convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni dei Nuovi Contratti Commerciali e dell'Amendment al Purchase And Sale Agreement*

Nel corso della riunione del 31 gennaio 2020, il Comitato Parti Correlate ha esaminato i Nuovi Contratti Commerciali e l'Amendment al Purchase and Sale Agreement, rilevando che:

- la procedura seguita per la sottoscrizione dei Nuovi Contratti Commerciali e dell'Amendment al Purchase And Sale Agreement rispetta la disciplina relativa alle operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento Parti Correlate;
- il *management* della Società ha comunicato in modo tempestivo e in coerenza con quanto previsto dalla Procedura OPC e dal Regolamento Parti Correlate le informazioni e la documentazione rilevante ai fini dell'emissione del presente parere;
- l'esperto indipendente Audirevi Transaction Services S.r.l. è stato selezionato in ragione del possesso di requisiti di professionalità e competenza;
- come riportato all'interno del Parere dell'Esperto Indipendente, è stata confermata la congruità del margine pari al 15% che Descamps dovrà corrispondere a Zucchi in caso di vendita di prodotti con *brand* riconducibili a Descamps ai sensi del Sale Agreement.

Pertanto, il Comitato ritiene che le condizioni dei Nuovi Contratti Commerciali e dell'Amendment al Purchase And Sale Agreement siano convenienti per la Società e che siano state adottate da Zucchi misure e iniziative corrette, sul piano procedimentale e sostanziale.


## 7. Conclusioni

In considerazione di tutto quanto precede, il Comitato, ai sensi dell'art. 8 della Procedura OPC, tenuto conto del Parere dell'Esperto Indipendente esprime, all'unanimità, il proprio parere favorevole sull'interesse della Società e di tutti i suoi azionisti alla sottoscrizione dei Nuovi Contratti Commerciali e dell'Amendment al Purchase And Sale Agreement, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il presente parere assume e presuppone che le informazioni e i documenti esaminati ai fini del suo rilascio non subiscano modificazioni sostanziali e che non emergano elementi nuovi o ulteriori che, se noti alla data odierna, sarebbero idonei a incidere sulle valutazioni cui è stato chiamato il Comitato.

Rescaldina, 31 gennaio 2020

**Il Presidente del Comitato Controllo Interno di Vincenzo  
Zucchi S.p.A.**

Dot.ssa Mara Vanzetta  




**Allegato A**

**Parere dell'Esperto Indipendente**

